

NUOVA BANDA COMUNALE "S. CECILIA APS" STATUTO

Art. 1 – Denominazione e sede.

1. È costituita, dall'ottobre 1981, a Precenico (UD) in via Latisana n. 5 un'associazione culturale musicale non riconosciuta, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (di seguito anche D.Lgs. 117/2017), denominata Nuova Banda Comunale "S. Cecilia APS".
2. Il Consiglio Direttivo, con specifica deliberazione ai sensi dello Statuto, potrà istituire sedi secondarie, filiali ed unità locali su tutto il territorio nazionale. La variazione della sede non costituisce modifica statutaria.

Art. 2 – Finalità e scopi.

1. L'Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale quali la costituzione di un complesso musicale di strumenti a fiato e percussione, di ensemble cameristici ad organico variabile e di corsi di musica, attraverso i quali diffondere la cultura e l'arte musicale, con specifiche attività rivolte alla collettività locale, regionale, nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla promozione di scambi culturali con altre formazioni analoghe.
2. L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si avvale prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri associati e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare o specializzare le proprie attività.
3. A tal fine, l'Associazione si propone di realizzare lo scopo istituzionale anche attraverso:
 - a) l'esecuzione e/o l'organizzazione di concerti, spettacoli o esibizioni in genere;
 - b) l'istituzione di scuole di musica, l'organizzazione di corsi specifici o incontri per l'approfondimento e lo studio dell'arte musicale, strumentale, della didattica musicale e delle tecniche di esecuzione e direzione;
 - c) l'istituzione di ensemble strumentali con organico variabile per la diffusione dell'arte e della cultura musicale, anche nel repertorio cameristico;
 - d) l'organizzazione di corsi specifici, incontri o masterclass per l'approfondimento e lo studio dell'arte musicale, strumentale, della didattica musicale e delle tecniche di esecuzione e direzione;
 - e) la realizzazione e/o diffusione di pubblicazioni, registrazioni e quant'altro di carattere audiovisivo ed informatico in ambito musicale;
 - f) l'acquisizione di erogazioni liberali da parte di Enti pubblici, imprese, enti e soggetti privati.
4. L'Associazione rivolge la propria opera verso i propri associati, i loro familiari ed i terzi e la stessa è riconducibile alle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017;
 - l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
5. Nel perseguimento dello scopo istituzionale, l'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare o finanziaria, nonché compiere tutte le operazioni economiche e commerciali

all'uopo necessarie, purché strumentali e secondarie all'attività istituzionale, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

6. L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

7. L'Associazione non ha finalità di lucro e pertanto anche l'esercizio delle predette attività non costituisce in alcun modo il perseguimento di un oggetto esclusivo o principale di esercizio di attività commerciali.

Art. 3 – Durata.

1. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli Associati, come disciplinato dall'articolo 8 del presente Statuto.

Art. 4 – Patrimonio.

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) versamenti delle quote associative da parte degli associati sostenitori e ordinari;
- b) contributi, erogazioni, elargizioni, in denaro ed in natura, raccolti e/o pervenuti nel perseguimento delle finalità sociali da enti pubblici, nonché dagli associati, da imprese, enti o soggetti privati;
- c) beni mobili e immobili acquistati con le dotazioni patrimoniali di cui ai punti precedenti quali, a titolo esemplificativo, strumenti musicali, apparecchiature ed attrezzature in genere, abiti da concerto, archivi musicali, attrezzature e supporti informatici ed audio-video.

2. I beni e le somme costituenti il patrimonio non potranno essere destinati a scopi diversi da quelli previsti dall'articolo 2 del presente Statuto, né distribuiti, nemmeno in modo indiretto, durante la vita dell'associazione o all'atto del suo scioglimento a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Nell'ipotesi di scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'articolo 20 del presente Statuto, qualora, onorati i debiti, residuino fondi e/o beni costituenti il patrimonio, questi saranno devoluti ad altri enti del terzo settore perseguiti finalità analoghe a quelle dell'Associazione nei termini previsti dall'articolo 9 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 5 – Anno sociale.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 6 – Associati.

1. Fanno parte dell'associazione:

- a) Associati ordinari: sono ammessi a far parte dell'Associazione, quali associati ordinari, tutti i musicisti che risultino in regola con il versamento della quota associativa annualmente stabilita dal Consiglio direttivo; è altresì associato il direttore artistico.
- b) Associati sostenitori: la qualifica di Associato sostenitore si acquisisce previo versamento di una quota associativa stabilita dal Consiglio direttivo. Tale qualifica ha durata annuale, ed è subordinata al versamento della quota.

2. Chiunque desideri far parte della Associazione, deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo precisando il proprio nome e cognome, ovvero la denominazione per i soggetti diversi dalle persone fisiche, il comune e la data di nascita, il domicilio ed il codice fiscale.

3. Per i richiedenti non ancora in possesso della maggiore età la domanda di ammissione viene presentata e sottoscritta da uno dei genitori o da chi ne fa le veci.

4. Sull'accoglimento della domanda delibera il Consiglio Direttivo, ovvero uno o più Consiglieri all'uopo delegati, che provvede altresì all'iscrizione del nuovo Associato sul Libro dagli Associati. Per

l'ammissione in qualità di Associato ordinario viene richiesto l'accertamento ed il riconoscimento della capacità ed idoneità tecnica da parte del Direttore artistico, se nominato.

5. Contro l'eventuale diniego, che dovrà essere motivato e comunicato per iscritto al richiedente entro 60 (sessanta) giorni dalla decisione, è previsto ricorso da presentarsi al Consiglio Direttivo entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento del diniego stesso. Sul ricorso decide l'Assemblea alla prima riunione utile.

6. L'ammissione ad Associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso, e comporta l'accettazione senza riserve delle norme statutarie, facendone proprie le finalità. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

7. Tutti gli Associati hanno diritto di partecipare alla vita associativa. Gli Associati maggiorenni esercitano personalmente il diritto di voto nelle Assemblee, mentre gli Associati minorenni votano attraverso coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela.

8. Tutti gli Associati sono tenuti all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottati dagli organismi preposti.

9. L'Associato ha diritto:

- a) di frequentare i locali dell'Associazione, di partecipare alle attività associative e di usufruire dei servizi forniti dall'Associazione;
- b) di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto;
- c) ad essere rimborsato delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti dalla legge, dal presente statuto, dall'Assemblea, dal Consiglio Direttivo e dai regolamenti interni;
- d) di esaminare i libri associativi presentando specifica richiesta scritta al Segretario, inviandola all'indirizzo di posta, all'indirizzo mail o alla PEC dell'Associazione, il quale metterà a disposizione i libri associativi presso la sede dell'Associazione;
- e) di sottoporre al Consiglio Direttivo le richieste e le proposte ritenute utili od opportune in ordine alla vita ed alla attività dell'Associazione.

10. Lo scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato può avvenire per:

- a) recesso: la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio direttivo. La dichiarazione di recesso avrà efficacia con lo scadere dell'anno sociale in corso;
- b) esclusione: è deliberata dal Consiglio direttivo nei confronti dell'associato che:
 - abbia leso, con il proprio comportamento, il buon nome ed il prestigio dell'Associazione;
 - con la propria condotta, costituisca ostacolo al buon andamento dell'Associazione;
 - non abbia osservato lo Statuto e/o i regolamenti interni;
 - non risulti in regola con il versamento della quota associativa.

c) morte.

11. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo che decidono l'esclusione di un Associato devono essere debitamente motivate e trasmesse per iscritto all'Associato, il quale può opporre ricorso al Consiglio Direttivo contro tale decisione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione. Sul ricorso viene proposta discussione alla prima Assemblea utile; nel frattempo l'Associato escluso conserva la propria qualifica. L'esclusione per omesso pagamento del contributo associativo annuale non libera l'Associato dall'obbligo di versamento dello stesso.

12. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà integrarne il numero entro un anno.

13. La qualifica di Associato non è trasmissibile. Le quote associative e gli eventuali contributi non sono rimborsabili, non sono rivalutabili e non sono trasmissibili per atto tra vivi o in caso di morte.

14. Gli Associati deceduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere la restituzione dei contributi versati né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7 – Organi dell'Associazione.

1. Gli organi dell'Associazione sono i seguenti:
 - a) l'Assemblea generale degli Associati;
 - b) il Consiglio direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Direttore artistico (facoltativo);
 - e) l'Organo di controllo;
 - f) il Revisore legale dei conti.

Art. 8 – Assemblea generale degli Associati.

1. L'Assemblea è costituita dagli Associati ordinari e dagli Associati sostenitori, in regola con il versamento della quota associativa annuale. È il massimo organo deliberativo dell'Associazione, ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. Ciascun Associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare alle riunioni da un altro associato mediante delega scritta. In tutte le assemblee ogni associato ha diritto ad un voto e può essere titolare di altre quattro deleghe oltre alla propria.
2. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o comunque in altro luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli Associati. Gli Associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia consentita l'identificazione dell'intervento e sia possibile lo scambio di documentazione. Gli Associati possono esprimere il proprio voto anche per corrispondenza o in via elettronica attraverso PEC o raccomandata (anche a mani), purché sia possibile verificare l'identità dell'Associato che vota.
3. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, dovrà essere inviato a tutti gli aventi diritto almeno otto giorni prima dalla data fissata per l'adunanza a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma.
4. Assemblea ordinaria: deve essere indetta dal Consiglio direttivo e convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro tre mesi dalla chiusura dell'anno sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza assoluta degli Associati aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti e dei rappresentati.
5. L'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione qualsiasi sia il numero degli Associati presenti e delibera a maggioranza semplice. Spetta all'Assemblea ordinaria:
 - a) eleggere gli organi dell'Associazione;
 - b) approvare i regolamenti dell'Associazione;
 - c) approvare i rendiconti consuntivi e preventivi;
 - d) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e la promozione della azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio direttivo intenda sottoporre alla sua attenzione.
6. Assemblea straordinaria: spetta all'Assemblea straordinaria degli Associati deliberare le modifiche da apportare allo Statuto, eleggere gli organi associativi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione, nonché deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e le modalità di liquidazione.
7. La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati; all'atto della richiesta deve essere proposto l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio direttivo. La convocazione

dell'Assemblea straordinaria può essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti del Consiglio direttivo. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti e dei rappresentanti. L'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione qualsiasi sia il numero degli associati presenti e delibera a maggioranza semplice. L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e dei rappresentanti e delibera lo scioglimento, la liquidazione, la trasformazione o fusione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

8. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti. Il Consigliere con funzioni di Segretario avrà il compito di redigere il verbale dell'Assemblea. In caso di sua assenza o impedimento verrà nominato un segretario dell'Assemblea dalla maggioranza dei presenti e dei rappresentanti.

9. Le votazioni degli associati sono espresse in forma palese mentre si assume il voto segreto su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.

10. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno diritto di voto.

Art. 9 – Consiglio direttivo.

1. Il Consiglio direttivo è costituito da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri eletti dall'Assemblea generale.

2. Nel proprio ambito, il Consiglio direttivo nomina il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere. Tutti gli incarichi associativi si intendono svolti a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento delle attività in nome e per conto dell'Associazione.

3. Il Consiglio direttivo rimane in carica due anni, ed i suoi componenti sono rieleggibili. Si riunisce almeno semestralmente, per deliberare in ordine alla redazione del rendiconto ed alla gestione dell'Associazione. Le sue sedute sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei membri; delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri, senza formalità. Le deliberazioni del Consiglio devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione degli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo.

Art. 10 – Compiti del Consiglio direttivo.

1. Il Consiglio direttivo è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione e può compiere qualsiasi operazione ritenga necessaria ed opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale. Sono compiti del Consiglio direttivo:

- a) attuare le finalità previste dallo Statuto;
- b) nominare e revocare l'incarico al Direttore artistico;
- c) deliberare sulla domanda di ammissione ad Associato ordinario e sui provvedimenti di esclusione degli Associati;
- d) redigere il bilancio preventivo e consuntivo;
- e) fissare la data dell'Assemblea ordinaria e convocare l'Assemblea straordinaria;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea generale degli Associati;
- g) fissare le quote associative ed i contributi richiesti agli Associati per la frequentazione dell'attività associativa;
- h) sospendere dalla carica un Associato eletto dall'Assemblea generale, qualora egli non adempia

adeguatamente ai compiti previsti dallo Statuto e dai regolamenti per la carica rivestita;

i) nominare dei collaboratori di ausilio all'attività del Consiglio stesso, anche esterni all'Associazione.

2. Il Consiglio direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei propri componenti, comprese quelle all'ammissione ed all'esclusione degli associati. Non possono essere delegate le sole attribuzioni relative alla predisposizione dei bilanci e alla determinazione della quota associativa e dei contributi associativi. Ai Consiglieri delegati potranno essere conferiti i poteri di firma e di rappresentanza dell'Associazione con riferimento alle attribuzioni delegate.

3. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I Consiglieri sono solidalmente responsabili delle deliberazioni assunte dal Consiglio direttivo nei confronti di terzi.

Art. 11 – Dimissioni dalla carica di Consigliere.

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il biennio di mandato, venissero a mancare uno o più Consiglieri che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno all'integrazione del Consiglio con il subentro del primo Associato candidato e non eletto nel corso dell'Assemblea per il rinnovo delle cariche associative. Ove non vi siano candidati, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea ordinaria utile, dove si procederà alle votazioni per surrogare i Consiglieri mancanti. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni verranno svolte dal Vicepresidente, fino alla nomina del nuovo Presidente.

2. Il Consiglio si considererà decaduto qualora, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tale evento, dovrà essere convocata immediatamente l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla gestione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio decaduto.

Art. 12 - Presidente.

1. Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio direttivo; egli inoltre controlla il funzionamento dell'Associazione nel rispetto dello Statuto e verifica l'autonomia degli altri organi statutari. Al Presidente ed al Vicepresidente od a Consigliere da loro delegato è attribuita la firma dell'Associazione per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, per gli atti di straordinaria amministrazione è richiesta la firma congiunta del Presidente o del Vicepresidente o del Consigliere da loro delegato. Il Presidente resterà in carica per la durata del Consiglio direttivo.

Art. 13 – Vicepresidente.

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 14 – Segretario.

1. Il Segretario organizza le sedute del Consiglio direttivo e ne redige i relativi verbali; inoltre, invia le comunicazioni agli Associati, tiene la corrispondenza e conserva tutti i documenti dell'associazione.

Art. 15 – Tesoriere.

1. Viene nominato dal Consiglio direttivo tra i suoi membri eletti dall'Assemblea. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere

di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio direttivo.

Art. 16 – Direttore artistico.

1. La direzione artistica dell'Associazione è affidata, secondo le modalità previste dall'articolo 10 del presente Statuto, ad un direttore che ha la responsabilità di tutti gli aspetti della programmazione e dell'attività musicale, rispondendone direttamente al Consiglio direttivo.

Art. 17 – Organo di controllo.

1. L'Organo di controllo, la cui nomina è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 e negli altri casi previsti dalla norma, viene eletto dall'Assemblea e dura in carica 3 (tre) anni. Si compone di 1 (uno) o 3 (tre) membri effettivi eletti dall'Assemblea, di cui almeno 1 (un) membro effettivo ed 1 (uno) supplente devono essere scelti tra le categorie di soggetti iscritti negli albi professionale individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche o tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I componenti sono rieleggibili.

2. L'incarico di membro dell'Organo di controllo è incompatibile con l'incarico di Consigliere.

3. La carica di membro dell'Organo di controllo è normalmente gratuita. L'eventuale retribuzione annuale per i membri effettivi dell'Organo di Controllo deve essere determinata dall'Assemblea all'atto della loro nomina e per l'intero periodo della carica.

4. Le funzioni dell'Organo di controllo sono quelle di:

- a) verificare il rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sul rispetto della legge e dello statuto;
- c) verificare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
- d) monitorare l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari. Le delibere adottate dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo.

6. L'Organo di controllo partecipa alle riunioni delle Assemblee e alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

7. Qualora l'Organo di controllo non sia stato nominato, ciascun associato può richiedere al Consiglio Direttivo notizia sullo svolgimento degli affari dell'Associazione.

Art. 18 – Revisore legale dei conti

1. Il Revisore, la cui nomina è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 e negli altri casi previsti dalla norma, dura in carica un triennio e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

2. L'Assemblea che nomina il Revisore stabilisce anche il compenso spettante per l'intero periodo della carica. In alternativa alla nomina del Revisore, la revisione legale dei conti può essere svolta dall'Organo di controllo, nel rispetto delle condizioni all'uopo stabilite.

3. Prima di essere sottoposto all'approvazione in Assemblea, il bilancio sarà oggetto di esame da parte del Revisore che esprimerà il suo parere con apposita relazione. Questa costituirà parte integrante del bilancio.

Art. 19 – Volontari.

1. Le attività svolte dagli associati in seno all'Associazione per il raggiungimento dei fini istituzionali

sono prestate in forma volontaria, libera e gratuita, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. Quando necessario ai fini delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati, nei limiti e nelle modalità stabiliti dall'art. 36 del D.Lgs. 117/2017.

2. L'attività in favore della comunità e del bene comune che i volontari svolgono per il tramite dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie disponibilità, deve essere prestata in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti stabiliti dalla legge.

3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

Art. 20 – Responsabilità ed assicurazione.

1. L'Associazione risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti, che esercitano la rappresentanza dell'Associazione nei limiti fissati dalla legge e dal presente statuto. Delle obbligazioni non assunte dagli organi statutari competenti rispondono personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

2. L'Associazione, previa delibera del Consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa. L'Associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 21 – Scioglimento.

1. L'Associazione si scioglie nei seguenti casi:

- a) impossibilità di conseguimento dello scopo sociale;
- b) volontà dell'Assemblea;
- c) impossibilità di funzionamento degli organi istituzionali.

2. L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione nelle modalità previste dall'articolo 8.

Art. 22 – Disposizioni finali.

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice civile, del D.Lgs. 117/17 e successive modifiche e delle altre leggi vigenti in materia.

Registrato addì 21/10/2020 quale allegato A
all'atto n° 1736 serie 3
Liquidati Euro

* firma su delega del Direttore Provinciale

Paolo De Luca
IL FUNZIONARIO
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE





Nuova Banda Comunale "S. Cecilia"

33050 Precenicco (UD) - via Latisana, 5

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 16.10.2020

Il giorno 16 di ottobre 2020, alle ore 20.45, presso la sede sociale di Via Latisana 5 a Precenicco (UD) si è riunita, in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione NUOVA BANDA COMUNALE S. CECILIA.

Sono presenti i soci: Biasutti Maurizio, Casasola Riccardo, Zamarian Daniele, Tollon Roberta, Pezzutti Giovannino, Todone Marina, Todone Angela, Forni Maurizio, Anastasia Michele, Bertoni Carla, Anastasia Federica, Mattiuzzi Martina, Biasutti Alberto, Tomba Adrio, Andreuzzi Sabina

I soci presenti, chiamano a presiedere la riunione il Sig. Biasutti Maurizio, Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione, ed il Sig. Zamarian Daniele quale Segretario ed estensore del presente verbale.

Il Presidente, rilevato che l'assemblea è stata regolarmente convocata, accertata la presenza di un numero di soci sufficiente a deliberare sulle modifiche statutarie, dichiara che la stessa deve ritenersi pienamente regolare e valida.

Il Presidente invita a discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- **Modifiche statutarie per adeguamento statuto associativo al nuovo "Codice del Terzo settore";**
- **Varie ed eventuali.**

Prende la parola il Presidente dell'Assemblea sig. Biasutti Maurizio il quale illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a



Nuova Banda Comunale "S. Cecilia"
33050 Precenicco (UD) - via Latisana, 5

quanto richiesto dalla nuova normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 117)

Il presidente dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni.

L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità, approva il nuovo Statuto sociale così come modificato che si allega al presente verbale.

La denominazione dell'Associazione è: NUOVA BANDA COMUNALE SANTA CECILIA APS (Associazione di Promozione Sociale)

Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 22.10 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario

Biondi / am. ipb

Davide Tassin

Registrato a Cervignano del Friuli nell'interesse
delle parti contraenti il 21/10/2020
al n. 1736 Serie 3 atti PRIVATI
liquidati € ESENTE
di cui € - per imposte ipotecarie

* firma su delega del Circolo
Paolo De Luca
IL FUNZIONARIO
Della P.I.C.C.O.L.I.

